



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di

GIUDICE UNICO MONOCRATICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 621 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 7.12.2023 promossa

DA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentato e difeso dagli avv.ti

presso il cui studio sito ad Ancona (AN) in

Indirizzo_1, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce

all'atto di citazione

- attore opponente -

CONTRO

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), e per essa la procuratrice [...]

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted]

sito a [redacted] *Indirizzo_2*, in virtù di delega posta in calce al

ricorso per decreto ingiuntivo

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni

Per l'opponente:

“precisa le conclusioni come da atto di citazione”.

Per l'opposta:

“si riporta ai propri scritti difensivi, compreso il foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”.

MOTIVAZIONE

1 - Con atto di citazione notificato il 9.3.2020 *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1* e per essa la procuratrice *Controparte_2* [...] proponendo opposizione al decreto ingiuntivo che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €52.068,41, quale debito residuo del contratto di mutuo stipulato il 16.2.2009 con *Parte_2* dei cui crediti la stessa *Controparte_1* era divenuta cessionaria.

In citazione si eccepiva che gli interessi corrispettivi e quelli moratori erano usurari, e dunque non dovuti nell'importo complessivo di €14.444,15. Concludeva, pertanto, per la condanna di *Controparte_1* al pagamento di €14.444,15 ed, in subordine, per la riduzione della somma ingiunta in misura pari alla somma indicata od a quella di giustizia.

Si costituiva *Controparte_1* e per essa la procuratrice [...]

Controparte_2 la quale contestava l'opposizione, assumendo che gli interessi pattuiti e quelli moratori applicati non erano usurari. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, domandava che fosse accertato il proprio credito in misura pari alla somma ingiunta, oltre interessi di mora come da contratto.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione ed esperita la mediazione, in istruttoria aveva corso una consulenza tecnica.

La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 7.12.2023.

2 – La controversia in esame, avente ad oggetto contratti bancari, è soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs n. 28 del 2010 nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile *ratione temporis*).

Come statuito dalla Suprema Corte, *“nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una*

o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. 2019 n. 8473).

Come affermato sempre dalla citata pronuncia, “l’art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato” (ancora Cass. 2019 n. 8473).

Nella specie, eccepita dall’opponente entro la prima udienza l’improcedibilità della domanda (v. note 2.10.2020) ed assegnato termine a parte opposta per l’attivazione del procedimento (v. ordinanza 28.10.2020), la stessa ha promosso il procedimento, ma dinanzi al mediatore, come si legge nel relativo verbale, la parte *Controparte_1*, non è comparsa personalmente, essendo intervenuto un avvocato in suo rappresentanza, che non risulta munito di apposita procura (sostanziale) per il procedimento di mediazione.

La condizione di procedibilità non è, dunque, avverata.

Quanto alle conseguenze del mancato avveramento della condizione di procedibilità, si rileva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con l’effetto, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19596).

Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, risultando così assorbiti, in ragione dell'improcedibilità della domanda di parte opposta, i restanti motivi di opposizione e le questioni di merito, inclusa la domanda riconvenzionale la cui ammissibilità, seppur non condizionata dall'onere di preventivo esperimento della mediazione obbligatoria (cfr. Cass. sez. un. 2024 n. 3452), richiede comunque che la domanda principale sia stata regolarmente proposta con l'effetto di investire il giudice della controversia.

3 – La definizione in rito della causa è giusto motivo per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da *Parte_1* contro *Controparte_1* e per essa la procuratrice [...] *Controparte_2* così provvede:

- 1) dichiara improcedibile la domanda proposta da *Controparte_1* e per essa dalla procuratrice *Controparte_2* e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1276/2019 emesso da questo tribunale;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti e pone quelle di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto 20.9.2023, definitivamente a carico delle parti in quote uguali.

Così deciso a Pesaro il 27.5.2024.

Il giudice

dr. Fabrizio Melucci